



COMUNE DI SCHEGGINO
UFFICIO DEL SINDACO

ORIGINALE

Registro Generale n. 13

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 13 DEL 06-02-2017

Oggetto: CONDUZIONE E CUSTODIA DEI CANI

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di febbraio, il Sindaco PAOLA AGABITI,

CONSIDERATO

che continuano a pervenire reiterate segnalazioni e lamentele in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

RILEVATA

la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

VISTO

che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO

necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

CONSIDERATO

che gli animali non devono rappresentare in alcun modo pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO

opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

VISTO

il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA

la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

VISTA

la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

VISTA

la Legge 18.08.2000, n° 267;

VISTO

il D. Lgs.vo 30.04.1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

MOTIVAZIONE: Si rende necessario adottare il presente provvedimento al fine di eliminare un pericolo per la pubblica incolumità ex art. 54 D. Lgs 267/2000.

RILEVATO che la proposta del presente atto è stata redatta dal responsabile del procedimento che, con la trasmissione all'organo competente all'adozione, ne ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa;

RITENUTO che il provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per i motivi in premessa richiamati che

ORDINA

:

Art. 1 CUSTODIA DEI CANI 1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini. 2. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI 1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:

a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti, riponendo i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli appositi cassonetti per la raccolta degli rifiuti solidi urbani collocati lungo le strade cittadine;

c) è vietato depositare gli escrementi dei cani nei cestini portarifiuti.

Art. 3 CONDOTTA DEI CANI 1. E' fatto obbligo dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico.

2. E' vietato affidare cani a persone non in grado della loro corretta gestione.

3. E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico.

Art. 4 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI 1. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani, nonché aizzare i cani tra loro o contro le persone.

2. E' vietato detenere cani in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività.

Art. 5 SANZIONI 1. Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materia.

2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lg.vo n° 267/2000, oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.

Art. 6 ESENZIONI 1. Dall'osservanza delle presente ordinanza sono esentati:

a. I non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati;

b. Le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco che utilizzano i cani per servizio.

Informazioni procedurali 1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) può essere presentato ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio o dalla notificazione dello stesso provvedimento;

b) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 30 giorni il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n° 1034) o di centoventi giorni mediante straordinario al Capo dello Stato .

Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

Per informazioni è possibile contattare gli uffici dell'Amministrazione Comunale al n.ro 0743-613232 o all'indirizzo e-mail: ufficiovigili@comune.scheggino.pg.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
PAOLA AGABITI

IL VICE SINDACO
Fabio Dottori